



DETERMINAZIONE N. 311/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 102/2019 e Comunicazione n. 102/2019 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 102/2019, prot. n. 11491 del 04/09/2019 .

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 102/2019 del 04/09/2019 acquisita in pari data al prot. con n. 11491, relativa alla tematica uso delle tecnologie con cui il segnalante ha rappresentato: 1) la mancata indicazione del Responsabile per la Transizione al Digitale dell'INPS sull'I.P.A.; 2) che la predetta Amministrazione *“non permette l'accesso ai servizi telematici ai soggetti muniti di procura speciale redatta dal cittadino/contribuente per lo svolgimento delle pratiche amministrative in suo nome”*.

ESAMINATA la Trattazione n. 102/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato. In particolare, si è provveduto a richiedere elementi all'INPS con nota prot.n.14938 dell'08.11.2019 e successivo sollecito con nota prot. n.2326 del 24.02.2020. Con nota acquisita al prot. AgID n.5260 del 05.05.2020 la predetta Amministrazione ha fornito riscontro rappresentando che è molto ampia la possibilità di fruizione dei servizi digitali erogati tramite intermediari legittimati o con altri strumenti riconosciuti, quali ad esempio tramite il mandato di assistenza, i CAF, gli Enti di Patronato, i professionisti abilitati (tramite PIN speciale di accesso ai servizi aziendali) quali dottori commercialisti, esperti contabili avvocati regolarmente censiti ecc.. e nelle ipotesi previste dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, la richiesta avviene tramite tutore, curatore o amministratore di sostegno; per i minori la richiesta di un PIN può essere presentata da parte di un genitore, ed infine, a completamento di tutti i casi qualificati di rappresentanza descritti, l'INPS *“fa presente che i procuratori muniti di procura speciale possono, tuttavia, recarsi presso uno dei soggetti abilitati e, esibendo l'apposita procura, inoltrare le varie richieste di prestazioni all'Inps per conto dei loro rappresentati”*.

L'INPS ha, inoltre, precisato che allo stato attuale non è ancora prevista l'erogazione dei servizi digitali tramite la procura speciale telematica per le difficoltà operative che essa comporta e che sta, comunque, attualmente valutando al riguardo gli aspetti relativi alla tutela dei dati personali. Per quanto riguarda la nomina e pubblicazione su IPA dell'RTD, l'INPS ha risposto che tali attività sono in corso.

Da quanto emerge dalle attività istruttorie svolte, l'INPS attualmente assicura un'ampia possibilità per i cittadini/utenti di delegare ai vari soggetti legittimati l'accesso ai servizi digitali erogati e sta valutando, per quanto riguarda la procura speciale telematica, gli aspetti relativi alla tutela dei dati personali. Per quanto riguarda, invece, la nomina e pubblicazione su IPA dell'RTD, l'INPS ha precisato che tali attività sono in corso.

Si ritiene, pertanto, che l'Amministrazione segnalata non abbia violato, nel caso di specie, norme del C.A.D. o in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, per cui si è proposto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.102/2019, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.102/2019, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 102/2019 e Archiviazione n. 102/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.



Segnalazione n.102/2019 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione n.102/2019- Amministrazione segnalata: INPS - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 11491 del 04/09/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: *"1) Sull'IPA non è presente alcun riferimento per l'ufficio del Responsabile della Transizione Digitale;*
2) l'INPS non permette l'accesso ai servizi telematici ai soggetti muniti di procura speciale redatta dal cittadino/contribuyente per lo svolgimento delle pratiche amministrative in suo nome. Allo stato, quindi, se una qualsiasi pratica amministrativa può essere svolta presso gli uffici con procura speciale non si può dire che avvenga lo stesso tramite il sito istituzionale perché su internet risulta tutto bloccato. Ho anche provato ad inviare tramite pec copia scannerizzata di procura speciale alla direzione provinciale ma mi è stato risposto che questo tipo di procure vengono considerate come semplici deleghe (non è ammissibile). Questo è un grave problema perché, con la smaterializzazione dei processi amministrativi (attualmente alcune pratiche si possono svolgere solo online) viene di fatto limitata la possibilità ad un cittadino di farsi rappresentare. Questa situazione porta alla prassi errata di utilizzare il PIN PERSONALE del cittadino al posto della procura speciale ma ciò è formalmente sbagliato e nei confronti del cittadino e nei confronti della pubblica amministrazione. Infine ricordo che questo modo di agire, oltre che a contrastare con il CAD (artt. 3 e 3 bis) contrasta anche con il codice civile (sezione della rappresentanza). Faccio presente che per risolvere tale problema basterebbe creare un modulo sulla base del modello di procura speciale predisposto dal MISE per quanto riguarda le pratiche COMUNICA".

Il segnalante rappresenta una duplice problematica, la prima riguarda la mancata nomina da parte dell'Inps del Responsabile per la transizione al digitale;
la seconda più complessa riguarda l'impossibilità per i cittadini di presentare pratiche amministrative presso l'INPS delegando con procura un soggetto incaricato; ciò contribuirebbe ad avviso del Segnalante ad instaurare la prassi sbagliata sul piano giuridico di utilizzo improprio

del PIN personale del cittadino per ovviare alla mancata previsione della procura dal punto di vista telematico.

Prendendo in esame l'art.65 del D.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito CAD) riguardante "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica" si rileva al comma 1 che: "Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario".

Inoltre, dall'analisi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000, N.445 "Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione" si evince che: "1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti

pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo”.

Da quanto sopra emerge:

- 1) che le istanze presentate alle Pubbliche Amministrazioni sono valide se presentate in una delle forme di cui all’art.65 del CAD, anche sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica del documento d’identità (art.65 co.1 lett. c del CAD e art.38 D.P.R. 445/2000);
- 2) che in base all’art.38 bis del DPR n.445/2000 è prevista specificatamente che il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni.....può essere validamente conferito ad altro soggetto secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo (*Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica [...], a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni [...], sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art.65 del d.lgs 82/2005 (CAD)”*).

Partendo dal quadro normativo in materia, si è proceduto In istruttoria ad effettuare verifiche sul sito ufficiale dell’Amministrazione segnalata appurando che qualche esempio di procura telematica è circoscritta a casi specifici relativi alle aziende. Ad esempio collegandosi al link:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=49851&lang=IT#h2heading31000> si evince che:

“La comunicazione della cessazione di attività di un’azienda con dipendenti prevede alcuni adempimenti necessari da assolvere tramite il sistema online ComUnica, che possono essere eseguiti dai titolari o dai legali rappresentanti d’impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 [...]. E al paragrafo dedicato alla procura speciale si legge: “ Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso la circolare 15 febbraio 2008, n. 3616/C che descrive le modalità di incarico per procura: «il titolare dell’impresa attribuisce al soggetto designato (intermediario generico) il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all’ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Il documento ha quindi il valore di procura speciale (limitata all’espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica), in forma scritta non autenticata.

La procura speciale costituisce quindi uno degli allegati della pratica di ComUnica ed è trasmessa agli enti interessati”.

A parte queste situazioni relative alla comunicazione di iscrizione di inizio attività, comunicazione della variazione d'inquadramento e comunicazione di cessazione di attività delle aziende, appare irreperibile altra modulistica con cui un soggetto possa con procura delegare un altro soggetto (es. un professionista di fiducia) a presentare istanze telematiche in nome e per conto proprio, così come previsto dal combinato disposto dell'art.65 co.1 lett. c) e art. 38 co.2,3 e 3 – bis del DPR 445/2000.

Tenendo conto delle risultanze emerse in istruttoria si è proposto al Difensore Civico per il Digitale, al fine di effettuare una valutazione complessiva della segnalazione in esame, di procedere ad una richiesta di elementi all'INPS con nota prot.n.14938 dell'08.11.2019 e successivo sollecito con nota prot. n.2326 del 24.02.2020.

Con nota, acquisita al prot. AgID n.5260 del 05.05.2020, l'INPS ha fornito riscontro rappresentando che: *“preliminarmente si rileva che il PIN, il codice identificativo personale che consente l'accesso ai servizi online dell'INPS, in base alle caratteristiche anagrafiche dell'utente e ad altri dati presenti negli archivi e, grazie a questo sistema di riconoscimento, ogni utente può usufruire dei servizi a lui dedicati. Con il PIN dispositivo, che si distingue dal comune PIN online in quanto, diversamente da quest'ultimo, non serve ad effettuare consultazioni ma a disporre di servizi attivi, come ad esempio l'invio di domande per prestazioni previdenziali e assistenziali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano domanda di pensione, congedo e indennità di maternità anticipata e obbligatoria, sussidi di disoccupazione, di accompagnamento, assegni familiari), l'Istituto si è dotato di uno strumento volto a garantire un accesso sicuro ai servizi digitali che fornisce.*

Per tale motivo le credenziali di accesso sono strettamente personali e il loro utilizzo non delegabile. Infatti, tutte le operazioni effettuate sono soggette a tracciatura ed imputate al titolare dell'utenza, con le relative responsabilità civili e penali. Per completezza di informazione, si fa presente che il PIN può essere assegnato anche agli intermediari istituzionali come ai Patronati, ai quali, come espressamente previsto dagli articoli 7 e 8 della L.152/2001, e in linea con l'Accordo tecnico operativo tra l'Inps e gli Enti di Patronato per la telematizzazione e decertificazione dei procedimenti amministrativi del 2012, l'INPS, sul proprio sito, mette a disposizione una serie di servizi on line utilizzabili, in presenza di mandato di assistenza sottoscritto dall'interessato, per il conseguimento di una precisa prestazione, oppure ai Caf, con i quali i rapporti vengono disciplinati da apposite convenzioni (es. lo schema convenzionale tra Inps e i Caf per la regolamentazione del servizio di assistenza e consulenza, svolto da questi ultimi in favore dell'utenza, per ottenere il calcolo dell'ISEE). Anche ai professionisti abilitati, diversi dai consulenti del lavoro, che intendono svolgere attività di consulenza del lavoro e operare quali intermediari nei confronti dell'INPS sono state rese note le modalità con cui dovranno far pervenire le proprie richieste all'Istituto per il rilascio di un PIN

speciale di accesso ai servizi aziendali (messaggio n. 2819 Hermes del 24 luglio 2019). Ad esempio, gli avvocati che una volta censiti potranno recarsi presso una qualsiasi struttura territoriale dell'Istituto e, esibendo l'apposito modulo, richiedere il rilascio del PIN con l'estensione per operare per i servizi aziendali; lo stesso dicasi per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Nello specifico, con messaggio Hermes 4590/2016 l'Istituto, nell'uniformare le attività del personale della postazione di front-office dedicata al rilascio del PIN ai cittadini volta a garantire l'attribuzione delle credenziali ai diretti interessati, ha tassativamente disciplinato l'eventualità di richieste da parte di altri soggetti diversi dall'interessato. Tale possibilità prevista per i soggetti privi in tutto o in parte di capacità legale di agire ai sensi del codice civile e della legge 9 gennaio 2004, n. 6, per i quali la richiesta di PIN può essere effettuata esclusivamente da parte del tutore o dell'amministratore di sostegno presentando il modulo di richiesta di PIN, compilato con i dati del richiedente e sottoscritto dal tutore o amministratore di sostegno, e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e ss.mm. attestante la qualità di tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Altra e ultima fattispecie attiene al caso di minore dove previsto che la richiesta di un PIN può essere presentata da parte di un genitore mediante la presentazione del modulo di richiesta di PIN, compilato con i dati del minore e sottoscritto dal genitore, unitamente all'autocertificazione del genitore attestante il possesso della potestà genitoriale.

Pertanto, non sono ammesse presentazioni delle richieste di PIN da parte di delegati del richiedente, poiché il PIN - rappresentando l'identità digitale (come la carta d'identità) per l'accesso online ai servizi - rilasciato dall'Istituto a seguito di verifica diretta dell'identità degli utenti richiedenti. Quindi, le consultazioni o le richieste dei servizi on line all'Istituto possono avvenire o singolarmente, con Pin ordinario o dispositivo, o attraverso i soggetti intermediari legittimati con legge o altri strumenti riconosciuti. Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la gestione dell'impersonificazione di un soggetto richiederebbe un complesso e oneroso adeguamento di tutti i sistemi applicativi di supporto alla gestione dei servizi erogati dall'Istituto. Infatti, una volta arbitrariamente, considerata la natura speciale non predeterminabile della rappresentanza in argomento, definiti i margini di operatività della procura speciale, la stessa andrebbe presentata presso la sede e interpretata da un operatore per capire quali attività possono essere svolte e dunque procedere alla sua registrazione nella procedura per l'effettiva autorizzazione.

Considerato che il perimetro della procura non universalmente predefinito, o definibile, ne consegue che si dovrebbero censire tutti i procedimenti dell'INPS (centinaia) e l'operatore di sede, interpretando la procura, dovrebbe autorizzare solo le attività compatibili.

Quanto sopra presupporrebbe la creazione e gestione di un apposito archivio delle procure speciali. Chiarito tutto quanto posto in essere dall'Istituto per favorire l'accesso sicuro ai servizi digitali per l'invio di domande per prestazioni previdenziali e assistenziali, si fa presente che i procuratori muniti di procura speciale possono, tuttavia, recarsi presso uno dei soggetti abilitati e, esibendo l'apposita procura, inoltrare le varie richieste di prestazioni all'Inps per conto dei loro rappresentati.

Infine, per quanto riguarda la mancata iscrizione sull'IPA del nominativo del Responsabile per la Transizione del Digitale, si comunica che si sta provvedendo”.

Da quanto emerge dalle attività istruttorie svolte, l'INPS attualmente assicura un'ampia possibilità per i cittadini/utenti di delegare ai vari soggetti legittimati l'accesso ai servizi digitali erogati e sta valutando, per quanto riguarda la procura speciale telematica, gli aspetti relativi alla tutela dei dati personali (e – mail del 29 aprile 2020). Per quanto riguarda, invece, la nomina e pubblicazione su IPA dell'RTD, l'INPS ha precisato che tali attività sono in corso.

Si ritiene, pertanto, che l'Amministrazione segnalata non abbia violato, nel caso di specie, norme del C.A.D. o in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, per cui si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

20 maggio 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n.102/2019- Amministrazione segnalata: INPS - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 11491 del 04/09/2019.

Gent.mo Segnalante,

è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: “1) Sull’IPA non è presente alcun riferimento per l’ufficio del Responsabile della Transizione Digitale; 2) l’INPS non permette l’accesso ai servizi telematici ai soggetti muniti di procura speciale redatta dal cittadino/contribuyente per lo svolgimento delle pratiche amministrative in suo nome. Allo stato, quindi, se una qualsiasi pratica amministrativa può essere svolta presso gli uffici con procura speciale non si può dire che avvenga lo stesso tramite il sito istituzionale perché su internet risulta tutto bloccato. Ho anche provato ad inviare tramite pec copia scannerizzata di procura speciale alla direzione provinciale ma mi è stato risposto che questo tipo di procure vengono considerate come semplici deleghe (non è ammissibile). Questo è un grave problema perché, con la smaterializzazione dei processi amministrativi (attualmente alcune pratiche si possono svolgere solo online) viene di fatto limitata la possibilità ad un cittadino di farsi rappresentare. Questa situazione porta alla prassi errata di utilizzare il PIN PERSONALE del cittadino al posto della procura speciale ma ciò è formalmente sbagliato e nei confronti del cittadino e nei confronti della pubblica amministrazione. Infine ricordo che questo modo di agire, oltre che a contrastare con il CAD (artt. 3 e 3 bis) contrasta anche con il codice civile (sezione della rappresentanza). Faccio presente che per risolvere tale problema basterebbe creare un modulo sulla base del modello di procura speciale predisposto dal MISE per quanto riguarda le pratiche COMUNICA”.

Per una valutazione complessiva della situazione si è ritenuto opportuno procedere in istruttoria ad acquisire informazioni presso l’Agenzia delle Entrate con nota prot.n. 14938 dell’08.11.2019 e successivo sollecito con nota prot. n.2326 del 24.02.2020.

Con nota, acquisita al prot. AgID n.5260 del 05.05.2020, l'INPS ha fornito riscontro rappresentando che: *“preliminarmente si rileva che il PIN, il codice identificativo personale che consente l'accesso ai servizi online dell'INPS, in base alle caratteristiche anagrafiche dell'utente e ad altri dati presenti negli archivi e, grazie a questo sistema di riconoscimento, ogni utente può usufruire dei servizi a lui dedicati. Con il PIN dispositivo, che si distingue dal comune PIN online in quanto, diversamente da quest'ultimo, non serve ad effettuare consultazioni ma a disporre di servizi attivi, come ad esempio l'invio di domande per prestazioni previdenziali e assistenziali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si citano domanda di pensione, congedo e indennità di maternità anticipata e obbligatoria, sussidi di disoccupazione, di accompagnamento, assegni familiari), l'Istituto si è dotato di uno strumento volto a garantire un accesso sicuro ai servizi digitali che fornisce.*

Per tale motivo le credenziali di accesso sono strettamente personali e il loro utilizzo non delegabile. Infatti, tutte le operazioni effettuate sono soggette a tracciatura ed imputate al titolare dell'utenza, con le relative responsabilità civili e penali. Per completezza di informazione, si fa presente che il PIN può essere assegnato anche agli intermediari istituzionali come ai Patronati, ai quali, come espressamente previsto dagli articoli 7 e 8 della L.152/2001, e in linea con l'Accordo tecnico operativo tra l'Inps e gli Enti di Patronato per la telematizzazione e decertificazione dei procedimenti amministrativi del 2012, l'INPS, sul proprio sito, mette a disposizione una serie di servizi on line utilizzabili, in presenza di mandato di assistenza sottoscritto dall'interessato, per il conseguimento di una precisa prestazione, oppure ai Caf, con i quali i rapporti vengono disciplinati da apposite convenzioni (es. lo schema convenzionale tra Inps e i Caf per la regolamentazione del servizio di assistenza e consulenza, svolto da questi ultimi in favore dell'utenza, per ottenere il calcolo dell'ISEE). Anche ai professionisti abilitati, diversi dai consulenti del lavoro, che intendono svolgere attività di consulenza del lavoro e operare quali intermediari nei confronti dell'INPS sono state rese note le modalità con cui dovranno far pervenire le proprie richieste all'Istituto per il rilascio di un PIN speciale di accesso ai servizi aziendali (messaggio n. 2819 Hermes del 24 luglio 2019). Ad esempio, gli avvocati che una volta censiti potranno recarsi presso una qualsiasi struttura territoriale dell'Istituto e, esibendo l'apposito modulo, richiedere il rilascio del PIN con l'estensione per operare per i servizi aziendali; lo stesso dicasi per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili [...].

Pertanto, non sono ammesse presentazioni delle richieste di PIN da parte di delegati del richiedente, poiché il PIN - rappresentando l'identità digitale (come la carta d'identità) per l'accesso online ai servizi - rilasciato dall'Istituto a seguito di verifica diretta dell'identità degli utenti richiedenti. Quindi, le consultazioni o le richieste dei servizi on line all'Istituto possono avvenire o singolarmente, con Pin ordinario o dispositivo, o attraverso i soggetti intermediari legittimati con

legge o altri strumenti riconosciuti. Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la gestione dell'impersonificazione di un soggetto richiederebbe un complesso e oneroso adeguamento di tutti i sistemi applicativi di supporto alla gestione dei servizi erogati dall'Istituto. Infatti, una volta arbitrariamente, considerata la natura speciale non predeterminabile della rappresentanza in argomento, definiti i margini di operatività della procura speciale, la stessa andrebbe presentata presso la sede e interpretata da un operatore per capire quali attività possono essere svolte e dunque procedere alla sua registrazione nella procedura per l'effettiva autorizzazione.

Considerato che il perimetro della procura non universalmente predefinito, o definibile, ne consegue che si dovrebbero censire tutti i procedimenti dell'INPS (centinaia) e l'operatore di sede, interpretando la procura, dovrebbe autorizzare solo le attività compatibili.

Quanto sopra presupporrebbe la creazione e gestione di un apposito archivio delle procure speciali. Chiarito tutto quanto posto in essere dall'Istituto per favorire l'accesso sicuro ai servizi digitali per l'invio di domande per prestazioni previdenziali e assistenziali, si fa presente che i procuratori muniti di procura speciale possono, tuttavia, recarsi presso uno dei soggetti abilitati e, esibendo l'apposita procura, inoltrare le varie richieste di prestazioni all'Inps per conto dei loro rappresentati. Infine, per quanto riguarda la mancata iscrizione sull'IPA del nominativo del Responsabile per la Transizione del Digitale, si comunica che si sta provvedendo”.

Da quanto emerge dalle attività istruttorie svolte, l'INPS attualmente assicura un'ampia possibilità per i cittadini/utenti di delegare ai vari soggetti legittimati l'accesso ai servizi digitali erogati e sta valutando, per quanto riguarda la procura speciale telematica, gli aspetti relativi alla tutela dei dati personali (e – mail del 29 aprile 2020). Per quanto riguarda, invece, la nomina e pubblicazione su IPA dell'RTD, l'INPS ha precisato che tali attività sono in corso.

Per quanto sopra si è ritenuto di poter procedere all'archiviazione della Sua segnalazione, poiché non sono emerse violazioni del C.A.D. e di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

Fiduciosi di aver comunque soddisfatto la Sua richiesta,

Cordiali saluti.